

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SCAMBI ACCADEMICI

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

E

L'ACCADEMIA CINESE DELLE SCIENZE SOCIALI DI PECHINO

PREMESSA

Nella prospettiva di sviluppare l'amicizia e le relazioni di scambi e collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica e tra l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali – CASS (qui di seguito dette le due Parti), ambedue le parti hanno raggiunto, previa consultazioni, il seguente accordo:

ART. 1

Le due Parti si dichiarano disponibili a collaborare congiuntamente per lo sviluppo e l'esecuzione di progetti di collaborazione di ricerca universitaria e post-universitaria negli ambiti delle Scienze Sociali ed Umane sulla base della reciproca uguaglianza e di reciproco beneficio e a definire, di comune intento, i vari settori in ogni ambito destinati a tale collaborazione.

ART. 2

Nella prospettiva di perseguire i summenzionati obiettivi, le due Parti concordano che tale collaborazione potrà essere portata avanti nel modo seguente:

- 1) scambio di studiosi e specialisti;
- 2) scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni;
- 3) organizzazione di conferenze, seminari e corsi su problemi di interesse comune alle due Parti;
- 4) collaborazione a progetti di ricerca e di scambi culturali.

ART. 3

Per il pieno successo della collaborazione le due Parti incoraggiano lo scambio di professori, studiosi e dottorandi che avverrà nel seguente modo:

- 1) le spese di viaggio sono a carico dell'Università inviante;
- 2) le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Università ospitante;
- 3) l'ammontare e la durata massima di ospitalità si stabiliscono ogni anno secondo lo sviluppo delle attività previste;
- 4) la somma totale messa a disposizione da parte italiana è pari a Euro 5.000,00, per il primo anno, da utilizzare per coprire le spese di vitto alloggio e trasporto locale degli ospiti cinesi.
- 5) la somma totale messa a disposizione da parte cinese è pari a Euro 5.000,00 in Renminbi per il primo anno, da utilizzare per coprire le spese di vitto alloggio e trasporto locale degli ospiti italiani.
- 6) l'importo è assegnato anche per il secondo e il terzo anno, compatibilmente con le risorse disponibili di entrambe le Istituzioni.

ART. 4

La Parte ricevente assicurerà, mediante accensione di polizza assicurativa, l'assistenza sanitaria in caso di infortunio o di malattia, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.

ART. 5

Il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e il Direttore dell'Ufficio Cooperazione Internazionale dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali di Pechino sono responsabili dell'attuazione del presente accordo.

ART. 6

L'Accordo decorrerà dalla data di stipula e avrà validità di un anno, con rinnovo automatico per non più di altri due anni ove una delle due parti non notifichi all'altra volontà di recesso sei mesi prima di ogni scadenza annuale.

ART. 7

Il presente accordo è redatto in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua cinese, entrambi facenti ugualmente fede, ed entrerà in vigore dalla data della stipula.

ACCADEMIA CINESE DELLE SCIENZE SOCIALI

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL DIRETTORE

WANG LEI



DATA

2021-3-15

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

"L'ORIENTALE"

IL RETTORE

ROBERTO TOTTOLI



20 APR. 2021

DATA